



**UNIVERSITÀ  
DI FOGGIA**



## **CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO DI RICERCA SULLA CRESCITA ECONOMICA SOSTENIBILE (IRCRES) DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE E UNIVERSITÀ DI FOGGIA**

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), nella persona della Prof.ssa Emanuela Reale, Direttore dell'Istituto di Ricerca sulla Crescita Economia Sostenibile (IRCRES) e l'Università di Foggia – struttura di riferimento: Dipartimento di Economia, nella persona del Decano dei professori ordinari, prof.ssa Lucia Maddalena

Visto il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009;

Visto il Decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 127, di riordino del CNR, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2003 n. 129;

Visto il Decreto Legislativo n. 30/2005;

Visto il Decreto Legislativo n. 81/08;

Visto il Decreto Legislativo n. 196/2003;

Visto il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali del 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE;

Visto lo Statuto dell'Università degli studi di Foggia, Modificato con Decreto Rettorale prot. n. 5296-l/2 Rep. D.R. 175-2022, del 26 gennaio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 45 del 23 febbraio 2022.

Visto lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche entrato in vigore l'1 agosto 2018;

Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con il Provvedimento del Presidente del CNR n. 14/2019 ed entrato in vigore il 1° marzo 2019;

Visto il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005 prot. 0025034, Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2005 (Suppl. Ordinario n. 101);

convengono e stipulano quanto segue:

### **Art. 1 Sede dell'Istituto CNR**

L'Istituto di Ricerca sulla Crescita Economia Sostenibile, (IRCRES) di seguito denominato (IRCRES), ha sede presso il Dipartimento scienze umane e sociali, patrimonio culturale del CNR.

Il Direttore dell'IRCRES, dirige e coordina l'attività dell'Istituto e opera nel rispetto delle norme legislative e regolamentari del CNR e delle norme di funzionamento dell'Università/Politecnico ospitante.

### **Art. 2 Oggetto e finalità**

L'IRCRES e l'Università di Foggia collaboreranno nelle aree disciplinari di economia sanitaria alla presente Convenzione, che potranno essere modificate dalle Parti e/o integrate nel corso di durata della presente Convenzione.

La Parti, in sintonia con i rispettivi programmi di attività, attueranno il progetto o i progetti di interesse comune. Tali progetti potranno essere aggiornati nel corso di durata della presente convenzione, ovvero le Parti potranno stabilire ulteriori progetti in comune.

### **Art. 3 Impegni dell'Università/Politecnico**

L'Università di Foggia si impegna:

- a) ad ospitare l'IRCRES, per tutta la durata della presente Convenzione, per lo svolgimento delle attività istituzionali dello stesso e di quelle in comune con il summenzionato Dipartimento. L'IRCRES sarà ospitato negli spazi adibiti ad uso esclusivo e non, i quali, ivi compresi gli impianti e le attrezzature, sono in piena regola con le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro, prevenzione, infortuni, protezione sanitaria e agibilità per lo svolgimento delle attività previste;
- b) a provvedere al mantenimento dei locali e degli impianti e attrezzature di proprietà;
- c) a consentire all'IRCRES, di effettuare tutti gli interventi che si rendessero necessari, in ottemperanza alle norme vigenti, per lo sviluppo dei progetti di interesse comune;
- d) a consentire l'accesso al personale operante presso l'IRCRES.
- e) a garantire, su richiesta nominativa del Direttore/Responsabile dell'IRCRES, l'accesso temporaneo di laureandi, assegnisti di ricerca, dottorandi e borsisti esterni e non all'IRCRES medesimo;
- f) a consentire al personale del CNR, con profilo di ricercatore o tecnologo, la nomina a Responsabile scientifico di un progetto di ricerca affidatogli dal Dipartimento dell'Università /Politecnico presso cui collabora;

Successive variazioni e/o integrazioni saranno comunicate dal Direttore del Dipartimento di Economia dell'Università di Foggia, al Direttore dell'IRCRES, di cui all'art. 1 e concordate con lo stesso.

### **Art. 4 Impegni del CNR**

L'IRCRES, si impegna:

- a) a provvedere alle spese per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, e per parte di competenza, per quelle relative ai progetti comuni;
- b) a far operare nel suo ambito professori e ricercatori in qualità di propri associati per lo svolgimento dei programmi di ricerca secondo i termini del disciplinare CNR;
- c) a consentire ai professori e ai ricercatori universitari di ruolo associati, di cui al punto c) la partecipazione alla programmazione delle attività di ricerca dell'IRCRES, per la durata dell'associazione;
- d) a garantire, su richiesta nominativa del Direttore del Dipartimento, l'accesso temporaneo di laureandi, dottorandi e borsisti del Dipartimento stesso;
- e) a mettere a disposizione le proprie attrezzature per lo svolgimento delle ricerche di cui all'art. 2;
- f) a provvedere al mantenimento degli impianti e attrezzature di proprietà.

### **Art. 5 Impegni del CNR e dell'Università**

L'IRCRES e l'Università di Foggia, nelle persone dei rispettivi responsabili, comunicheranno al Comitato paritetico misto previsto dalla Convenzione quadro, ai fini dell'espletamento dei compiti del Comitato medesimo, i progetti comuni indicati all'art. 2 del presente atto e le altre attività previste nel medesimo, nonché presenteranno, al termine di ciascun anno, una relazione scientifica di attività in merito alle iniziative realizzate.

### **Art. 6 Sicurezza sul Lavoro**

Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, IRCRES a cui afferisce il personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, sulla base delle attività svolte nella sede di Area della Ricerca CNR di Torino del IRCRES stessa, effettua la valutazione dei rischi e gli altri adempimenti previsti dalla vigente normativa, ed in particolare dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. Tale valutazione, inviata alla Struttura ospitante come previsto dalla convenzione quadro citata in premessa, costituirà la base delle azioni comuni e di coordinamento, da concordare in sede locale fra IRCRES e Area.

Dette azioni di coordinamento conterranno anche le indicazioni relative alla prevenzione incendi e alla gestione delle emergenze che verranno coordinate con le procedure già in vigore presso la Struttura ospitante con il vigente Regolamento per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (Rep. n. 1387 Prot. n. 12074 Data 04 giugno 2009 Titolo I Classe 3 UOR AG). In tal senso, le Parti concordano che, al fine di garantire la sicurezza del personale che presta la propria opera presso IRCRES di cui alla presente convenzione, il soggetto cui competono gli obblighi riguardanti gli adempimenti formali relativi alla prevenzione incendi ed alla gestione delle emergenze, è individuato nel datore di lavoro della struttura ospitante, fermo restando l'obbligo di comunicazione da parte dell'IRCRES circa le modalità d'uso degli ambienti messi a disposizione, nonché la tipologia delle attrezzature, dei materiali e degli impianti introdotti.

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (fatto proprio dalla convenzione quadro) l'organizzazione del Sistema della Sicurezza, relativo al proprio processo produttivo/di ricerca, è compito di IRCRES

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 l'obbligo di controllo della presenza di sistemi di protezione di macchine, strumentazione e apparati, attiene a IRCRES. Il Direttore di IRCRES è tenuto ad effettuare una adeguata informazione e formazione del personale addetto alle

macchina-strumentazione in tutte le fasi del processo produttivo, intervenendo opportunamente e costantemente per l'aggiornamento delle informazioni-formazione anche in relazione alla possibilità di alternanza di personale addetto alla macchina-strumentazione.

Ai dipendenti o equiparati di entrambe le Parti vengono forniti da IRCRES i dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei ed adeguati alle lavorazioni, alle esperienze da svolgere ed ai mezzi ed alle attrezzature da utilizzare.;

il controllo della presenza e della corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione collettivi e individuali ritenuti necessari in fase di valutazione è eseguito dall'IRCRES che provvede anche alla formazione e all'addestramento del personale al loro uso.

Al IRCRES farà capo ogni altra incombenza connessa con l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro nella qualità di Datore di lavoro.

Il Direttore della Struttura ospitante e il Direttore di IRCRES interessati all'attività di ricerca disciplinata nella presente convenzione dovranno verificare eventuali presenze di rischi da interferenze nell'esecuzione dei lavori di entrambe le Parti e, in caso di loro sussistenza, provvederanno alla loro valutazione adottando preliminarmente all'inizio di tali attività le misure atte ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. e il documento contenente la valutazione e le misure adottate per contenere i rischi da interferenze verrà allegato alla presente convenzione.

In applicazione delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, ed in particolare del D.Lgs. 81/2008, i lavoratori dipendenti del IRCRES o equiparati ivi inclusi gli studenti, i dottorandi gli assegnisti, i borsisti, ecc., devono attenersi in materia alle norme e regolamenti del IRCRES medesimo.

La sorveglianza sanitaria del personale del Dipartimento interessato, o equiparato afferente al Dipartimento stesso, operante nel IRCRES non assegnato a tempo pieno alla struttura medesima, è assicurata dal medico competente (e/o autorizzato quando previsto dalla normativa sulla radioprotezione) dell'università. La sorveglianza sanitaria del personale CNR di IRCRES o equiparato afferente al CNR è affidata al medico competente (e/o autorizzato quando previsto dalla normativa sulla radioprotezione) del CNR.

La sorveglianza fisica per i rischi da radiazioni ionizzanti su tutto il personale che svolge a qualunque titolo attività di ricerca presso IRCRES, sia esso dipendente del CNR o del Dipartimento, è assicurata da IRCRES.

Ai sensi dell'art.18, comma 3 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., gli obblighi relativi agli interventi strutturali necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso all' IRCRES restano a carico della Struttura ospitante. Gli obblighi per il datore di lavoro del CNR relativamente ai predetti interventi si intendono assolti, con la richiesta del loro adempimento alla Struttura ospitante.

#### **Art. 7 Copertura Assicurativa**

Il personale assegnato a qualsiasi titolo all'IRCRES, nonché le persone che frequentano l'IRCRES stesso per motivi di lavoro e studio, sono coperte dalla polizza CNR di assicurazione della responsabilità civile per tutto il periodo di durata della convenzione, salve le esclusioni espressamente menzionate.

#### **Art. 8 Divulgazione e Utilizzazione dei Risultati**

Le Parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell'immagine di ciascuna di esse nelle comunicazioni all'esterno relative a sviluppi e risultati dell'attività oggetto della presente Convenzione.

I risultati degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito del presente accordo avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto del presente accordo e previo assenso dell'altra Parte.

Qualora una Parte intenda pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, si concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni nei singoli atti esecutivi e, comunque la Parte interessata sarà tenuta a citare l'accordo nell'ambito del quale è stato svolto il lavoro di ricerca.

#### **Art. 9 Proprietà Intellettuale**

I diritti sulle cognizioni, i brevetti, i prototipi, il software, le metodiche, le procedure, gli archivi e ogni altro prodotto di ingegno risultanti dal lavoro di ricerca comune appartengono alle Parti con quote che saranno pattuite tra le Parti medesime o comunque tra le strutture competenti a disporre dei diritti in parola, fermo restando il diritto degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato.

L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti sarà oggetto di separato accordo fra le Parti o le strutture comunque competenti a disporre dei diritti in parola. In questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

#### **Art. 10. Trattamento dei dati personali**

Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del Regolamento UE generale sulla protezione dei dati n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi alla presente Convenzione. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle suindicate normative in qualità di Titolari autonomi. Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli articoli 24 e 32 del citato Regolamento UE e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

#### **Art. 11 Decorrenza, Durata**

La presente Convenzione ha la durata annuale a decorrere dalla sua sottoscrizione e può essere rinnovata di anno in anno attraverso scambio di lettere, fino ad un massimo di cinque anni totali, previo accertamento le disponibilità finanziarie sul bilancio del CNR. Le parti potranno comunque recedere dalla Convenzione con preavviso di 30 giorni da comunicarsi in forma scritta tramite PEC.

#### **Art. 12 Controversie**

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente Convenzione, le Parti procederanno per via amministrativa.

In caso non si dovesse pervenire ad un accordo, competente è il Foro di Foggia.

### **Art. 13 Modifiche**

Qualora nel corso dell'anno venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula della presente Convenzione o si ritenesse opportuno rivedere la medesima, le Parti procederanno di comune accordo.

### **Art. 14 Beni**

In caso di risoluzione della presente convenzione, i materiali ed i beni inventariabili di proprietà dei CNR potranno essere ritirati dal CNR stesso, ovvero dati in comodato o ceduti all'Università/Politecnico.

### **Art. 15 Rinvio alle Norme di Legge ad altre disposizioni**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alla Convenzione quadro, nonché alle intese tra le Parti o alle norme generali di legge. In particolare, si rinvia a quanto contenuto nella Convenzione quadro, per quanto concerne la mobilità dei ricercatori e tecnologi CNR, nonché per quanto concerne i dottorati di ricerca.

### **Art. 16 Registrazione**

La presente Convenzione, sottoscritta digitalmente, è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 ed è soggetta ad imposta di bollo come da tariffa all. A – parte I art.2, del D.P.R. 642/72 e ss.mm.ii. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

La presente Convenzione avrà piena efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

Il presente contratto viene redatto in un unico originale in formato digitale ed è soggetto all'imposta di bollo assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Foggia – Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Foggia prot. n. 7406 del 10/07/2000.

**Direttore dell'Istituto di Ricerca sulla  
Crescita Economia Sostenibile (IRCRES)**  
Prof.ssa Emanuela Reale

**Il Decano dei Professori Ordinari**  
Prof.ssa Lucia MADDALENA